

DEPURAZIONI BENACENSIS SCRL

PESCHIERA DEL GARDA

N. 26/2026 di Prot. Contr. firmato digitalmente il 02/09/2026

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di "NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE" - progetto D.B. 26001 - CODICE CIG N. BB5FC05807.

tra

DEPURAZIONI BENACENSIS S.c.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 03731280230), con sede in località Paradiso di sotto, 14 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Virginia Tortella in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "*Committente*";

e

UNIPOLRENTAL S.p.A. (C.F. e P. IVA n. 01610670356), con sede in Reggio Emilia, cap. 42124 - Via G.B. Vico 10/c, nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Delegato, sig. Massimo Roserba presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio dell'Emilia R.E.A. n. RE - 199204 per brevità "*appaltatore*".

Premesso che:

- A.G.S. S.p.A. e Acque Bresciane S.r.l., comproprietarie al 50% di Depurazioni Benacensi s.c.r.l., hanno approvato un accordo di cooperazione ai sensi del quale sono state definite alcune attività in

gestione ad entrambe ed altre attività a carico di ognuna;

- sulla base del predetto accordo, A.G.S. S.p.A. svolge la funzione di stazione appaltante delegata di Depurazioni Benacensi s.c.r.l., supportando quest'ultima nello svolgimento di procedure ordinarie;
- pertanto, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13/3 del 10.10.2025 Depurazioni Benacensi s.c.r.l. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 avente ad oggetto il "Servizio di noleggio di mezzi aziendali per la durata di 60 mesi" delegando AGS (di seguito anche "stazione appaltante delegata") all'espletamento della procedura, dando atto che il contratto per l'esecuzione del servizio sarà stipulato con Depurazioni Benacensi s.c.r.l.;
- tale procedura è stata indetta per un importo posto a base di gara di € 355.920 al netto dell'IVA oltre all'opzione quantitativa in aumento del 40% per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 498.288;
- con provvedimento del Legale Rappresentante di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. del 22.04.2026 sono state nominate le seguenti figure:
 - RUP della stazione appaltante delegata l'ing. Carlo Alberto Voi,
 - Responsabile per la fase di affidamento della stazione appaltante delegata l'avv. Francesco Frigo,
 - RUP per la fase di esecuzione di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. l'ing. Luca Mignolli;
 - Direttore dell'Esecuzione del contratto di Depurazioni Benacensi l'ing. Erika Fumaneri.

- per la predetta procedura, con prot. AGS n. 3509/2026 del 22.04.2026, il RUP della stazione appaltante delegata, ha individuato il criterio di aggiudicazione da adottare, (criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, in quanto trattasi di servizio che riveste caratteristiche standardizzate);
- la pubblicità legale del bando di gara e degli atti connessi è stata assolta attraverso la piattaforma certificata in uso da AGS ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Codice e pubblicati rispettivamente:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 283901-2026 del 24.04.2026;
 - sulla Piattaforma di Pubblicità a valore Legale (PVL) dell'ANAC in data 27.04.2026;
 - sul Profilo del Committente della Stazione appaltante delegata alla voce "Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti /Bandi in corso", in data 23.04.2026;
 - sul Profilo del Committente di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. in data 22.04.2026;
 - sul portale gare della stazione appaltante delegata in data 22.04.2026 con registro di sistema telematico prot. n. PI000953-26;
- a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla società UNIPOLRENTAL S.p.A. di Reggio Emilia per l'importo di euro 317.612,40 oltre IVA di cui euro 8.785 quale costo della manodopera, giusto provvedimento del RUP di aggiudicazione definitiva prot. n. 5689/26 del 07/07/2026;

- si prende atto che l'importo contrattuale è pari al valore riportato nel modulo di offerta economica, minimamente inferiore al valore dell'offerta economica generata dal portale gare, per arrotondamenti;
- sono decorsi trentadue giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società ha presentato domanda di iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Reggio Emilia, c.d. "*white-list*" e alla data di sottoscrizione del presente contratto l'istanza risulta essere in fase di istruttoria .
- in data 14/07/2026 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 19.138,06 applicando la riduzione prevista dall'art. 106 comma 8 del Codice.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue**

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,

materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
2. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
2. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a cui integralmente si rinvia per ogni aspetto tecnico amministrativo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
3. polizza assicurativa RCT;
4. chiarimenti forniti in sede di gara a seguito di quesiti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;
- c) Il d.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
- d) Il D. Lgs. 81/2008 (e ss.mm.ii.) con i relativi allegati.

2. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC

unipolrental@pec.unipolrental.it.

Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Depurazioni Benacensi srl., nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Virginia Tortella, affida alla società UNIPOLRENTAL S.p.A. di Reggio Emilia che accetta senza riserva, il servizio di "*NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE*" - progetto D.B. 26001, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto e alla documentazione allegata di cui all'art. 1.

4. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre che dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; iii) offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

5. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di euro 317.612,40 di cui euro 8.785 per costo della manodopera, che verranno corrisposti da Depurazioni Benacensi s.c.r.l all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

Si prende atto che l'importo contrattuale è pari al valore riportato nel modulo di offerta economica, minimamente inferiore al valore dell'offerta economica generata dal portale gare, per arrotondamenti.

2. L'ammontare del servizio costituisce l'importo massimo eseguibile, inteso come plafond, senza obblighi di esecuzione dell'intero importo da parte della stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto prende atto ed accetta che il suddetto importo massimo di spesa è basato sulla stima dei servizi che

potrebbero essere richiesti da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. nel periodo di durata contrattuale e che, pertanto, potrebbe non essere raggiunto.

In considerazione di quanto sopra, il mancato raggiungimento di tale importo massimo di spesa non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore, il quale non potrà richiedere a Depurazioni Benacensi s.c.r.l. alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Qualora l'importo massimo eseguibile sia esaurito prima della scadenza naturale del contratto, lo stesso cesserà i propri effetti. Qualora invece alla scadenza naturale del contratto l'importo massimo eseguibile non sia esaurito, Depurazioni Benacensi si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all'esaurimento del plafond, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

3. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

4. Depurazioni Benacensi s.c.r.l., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 10 del Codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento per eventuali modifiche del quantitativo dei mezzi richiesti, sia per la eventuale ulteriore durata del servizio di noleggio, sia per eventuali servizi aggiuntivi complementari non ricompresi nel canone fino alla decorrenza della misura massima del 40% dell'importo del presente contratto.

6. PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22 %.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il

sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica Depurazioni Benacensi s.c.r.l., da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 0000000 (7 zeri). I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura elettronica fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione del servizio.

3. I pagamenti saranno effettuati previo invio di fatture a cadenza mensile. Ogni fattura dovrà riportare il canone specifico di ciascun mezzo, indicando la suddivisione tra quota noleggio e quota servizio. Ciascun canone ammesso al pagamento è costituito dall'importo al netto del ribasso d'asta contrattuale offerto in sede di gara pari al 10,760%.

4. Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità e contenuto delle voci in fattura, si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai riscontri forniti in sede di gara ai chiarimenti posti da operatori economici.

5. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. Depurazioni Benacensi s.c.r.l. si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

7. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'art. 11.14 del Codice.

7. REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli art. 60 comma 2 lett. b) del Codice nonché l'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto e l'art. 6.2 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati. Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, le tariffe saranno aggiornate nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 60 comma 5 del Codice, in ordine ai limiti connessi alle risorse disponibili volte a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione.

8. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del Codice non è prevista l'anticipazione del prezzo.

9. RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo del servizio non costituisce presunzione di accettazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

10. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.

2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In

ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare a Depurazioni Benacensi s.c.r.l., nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara indicato in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa alla Società e alla Prefettura di competenza.

12. MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

1. Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti

contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii. e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici, art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa i seguenti oneri e obblighi:

- a) al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) il servizio viene concesso da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente articolo 1.
- c) l'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

L'appaltatore si impegna altresì:

- a) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio oggetto di appalto richieste da Depurazioni Benacensi, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dalla documentazione allegata;
- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;
- d) a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
- f) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio per quanto di competenza;
- g) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- h) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite

nell'esecuzione del contratto;

i) a smaltire, con riferimento alle attività di propria competenza, i rifiuti eventualmente prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

j) ad adottare, con riferimento alle attività di propria competenza, ogni azione per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne Depurazioni Benacensi srl.

2. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza e risponde nei confronti di Depurazioni Benacensi srl per la malafede o la frode nell'impiego dei materiali.

5. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

14. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" come confermato dalla nota della Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna - Ufficio per il Collocamento mirato Ambito Territoriale Reggio Emilia prot. n. 03.07.2026.0236163.U del 02.07.2026.

2. Inoltre, agli atti del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico 2.0 del portale ANAC, è presente l'attestazione di "verifica esistenza prospetto informativo disabili" rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in base *al quale "l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del prospetto informativo disabili in data 27.01.2026 con riferimento al 31.12.2025"*.

3. di avere un numero di dipendenti superiore a 50 unità, pertanto l'appaltatore ha allegato copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità relativo al biennio 2024-2025.

15. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

16. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata delle obbligazioni contrattuali del servizio oggetto del presente decorre dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio giusto provvedimento del RUP prot. n. LM/ef/167/2026/DB del 21.07.2026 e cessa al momento della riconsegna del parco mezzi, salvo l'esercizio di eventuali proroghe.

2. La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque)/60 mesi con un chilometraggio annuale stimato per ogni veicolo pari a 25.000 km, decorrente dalla data del verbale di consegna definitiva del veicolo presso la sede legale di Depurazioni Benacensi S.c.r.l. e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce, salvo l'esercizio di eventuali proroghe.

3. Qualora l'importo massimo eseguibile sia esaurito prima della scadenza naturale del contratto, (5 anni/60 mesi) lo stesso cesserà i propri effetti.

4. Qualora invece alla scadenza naturale del contratto l'importo massimo eseguibile non sia esaurito, Depurazioni Benacensi s.c.r.l. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all'esaurimento del plafond, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

5. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale Depurazioni Benacensi s.c.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto.

7. Depurazioni Benacensi s.c.r.l., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 10 del Codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento per eventuali modifiche del quantitativo dei mezzi richiesti, per la eventuale ulteriore durata del servizio di noleggio, sia per eventuali servizi aggiuntivi complementari non ricompresi nel canone fino alla concorrenza della misura massima del 40% dell'importo del presente contratto. Resta inteso che nelle ipotesi suindicate, i canoni pattuiti resteranno invariati.

8. Qualora Depurazioni Benacensi s.c.r.l. si avvalga dell'opzione prevista dal sopracitato comma 7, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli all'ente medesimo.

7. Depurazioni Benacensi s.c.r.l. conferma il proprio diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

17. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'espletamento dei servizi e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, il DEC incaricato può disporre la sospensione dell'esecuzione del medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati e ultimati senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per la fase di esecuzione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP per la fase di esecuzione dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a causa della Amministrazione delegante (Depurazioni Benacensi s.c.r.l.). Sull'istanza di proroga decide il RUP per la fase di esecuzione, sentito il DEC incaricato, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC incaricato, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha

diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile a Depurazioni Benacensi s.c.r.l., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 e 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera

accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, del loro mancato regolare o continuativo espletamento secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC incaricato o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto descrittivo prestazionale;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

19. SUBAPPALTO

L'esecutore nella documentazione di gara ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto previsto dall'art. 119 del Codice.

20. PENALI IN CASO DI RITARDO E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

1. Come previsto dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, nel caso di ritardato avvio del servizio per cause imputabili

all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

- a) **Ritardo nella consegna del veicolo in preassegnazione:** per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei mezzi in preassegnazione, di cui all'art. 2.2. e 2.3 della parte II del Capitolato, verrà applicata una penale pari a 150 euro per veicolo in ritardo;
- b) **Ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi:** per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.4 della parte II del Capitolato, verrà applicata una penale di € 100 al giorno per ogni mezzo;
- c) **Ritardo nella conclusione degli interventi manutentivi:** in caso di tardiva conclusione dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto al termine di cui agli artt. 3.1. e 3.2. si applicherà una penale di euro 50 euro al giorno solare di ritardo oltre i 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del veicolo;
- d) **Ritardo nella sostituzione degli pneumatici:** in caso di ritardo nella conclusione delle attività di riparazione a seguito di foratura degli pneumatici eccedente le 8 ore lavorative, di cui all'art. 3.3. della parte II del Capitolato, sarà applicata una penale nella misura di 50 euro al giorno;
- e) **Omissione o irregolarità nell'esecuzione degli interventi manutentivi:** in caso di omissione o irregolarità nello svolgimento delle attività manutentive di cui agli artt. 3.1. e 3.2. della parte II del Capitolato, si applicherà una penale una tantum pari ad euro 250;

- f) **Tardivo intervento di depannage:** nel caso di ritardo nell'intervento di depannage rispetto alle 4 ore previste dall'art. 3.5 della parte II del Capitolato, sarà applicata una penale una tantum pari ad euro 250;
- g) **Disservizio derivante da inadempimento:** nel caso di disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero in caso di irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, una penale pari ad euro 300;
- h) **Ritardo nella sostituzione del mezzo per vizi di fabbricazione:**
1. in caso di ritardo nella consegna del mezzo in sostituzione del veicolo difettoso, rispetto al termine di cui all'art. 4.5. della parte II del Capitolato, sarà applicata una penale nella misura di 50 euro al giorno.
 2. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del Codice di contratti pubblici.
 3. Depurazioni Benacensi s.c.r.l. provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni.

Depurazioni Benacensi s.c.r.l., qualora non intenda accogliere le controdeduzioni formulate dall'appaltatore, o in mancanza di risposta, applica le penali previste nel Capitolato a valere sulle fatture emesse dall'Appaltatore o sulla garanzia definitiva.

4. Nel caso in cui Depurazioni Benacensi s.c.r.l., a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si veda costretta a rivolgersi ad un soggetto terzo, raccoglierà il preventivo e lo invierà all'appaltatore comunicandogli che il costo esposto sarà trattenuto dalle successive fatture, o se del caso, che sarà escussa la polizza fideiussoria prestata per il relativo importo.

21. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Depurazioni Benacensi s.c.r.l., in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.

22. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Depurazioni Benacensi s.c.r.l. può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei prodotti già acquistati in ragione della commessa, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali Depurazioni Benacensi s.c.r.l. prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi svolti e delle forniture.
4. L'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante.

23. INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 26, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Depurazioni Benacensi s.c.r.l. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Depurazioni Benacensi s.c.r.l. si riserva il diritto di procedere con il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

24. FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e Depurazioni Benacensi s.c.r.l. procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.

3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

25. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 14/07/2026, cauzione definitiva n. 217193885 di € 19.138,06 , pari al 6,026% del presente contratto, in applicazione delle riduzioni previste dal suddetto articolo, della Società Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Parma, che si allega.

26. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, co. 10 del Codice, l'appaltatore ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2026 della polizza RCTO n.

172872656/11, emessa dalla società assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Grandi Clienti.

2. Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle coperture assicurative previste dall'articolo 4.1 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, a cui si rinvia integralmente.

27. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DEL SERVIZIO

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Depurazioni Benacensi s.c.r.l. entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni

dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

29. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Depurazioni Benacensi s.c.r.l. pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre Depurazioni Benacensi s.c.r.l. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di Depurazioni Benacensi s.c.r.l. o a tenere una condotta non

conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Depurazioni Benacensi s.c.r.l. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dall'appaltatore alla Depurazioni Benacensi s.c.r.l. saranno trattati per le finalità inerenti all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.

3. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7,8,9,10, del sopra citato Decreto Legislativo.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Depurazioni Benacensi scrl, rivolgendosi ai seguenti recapiti e-mail:

email: depuratore@depurazionibenacensi.it

PEC: depben@pec.depurazionibenacensi.it

31. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Depurazioni Benacensi s.c.r.l. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Depurazioni Benacensi s.c.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Depurazioni Benacensi s.c.r.l. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Depurazioni Benacensi s.c.r.l.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la Depurazioni Benacensi s.c.r.l. e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro

natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro territorialmente competente è quello di Verona.

33. CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e [ss.mm.ii](#) e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La Società Appaltatrice

UNIPOLRENTAL S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(sig. Massimo Roserba)

La Committente

Depurazioni Benacensi s.c.r.l.

Il Legale Rappresentante

(sig.ra Virginia Tortella)



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Stazione appaltante: A.G.S. SpA

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE_
PROGETTO D.B. 26001e numero registro di sistema:PI000953-26

Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% DI SCONTO OFFERTA (3 dec.)	COSTI MANODOPERA (2 dec.)	MODELLO OFFERTA ECONOMICA	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)
0	VALORE A BASE D'ASTA	355.920,00	10,760	8.785,00	  Offerta economica AGS-signed.pdf 0E85A1E6EE871953F2BEFE4B830BDFF87AF2B71C32DED5C9ED0E2DCF40ED1A51	78,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 317.623,01 €

Ragione sociale del Concorrente: UNIPOLRENTAL S.P.A.

VIA G. B. VICO 10/C - 42124 Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

C.F. 01610670356 P.IVA IT03740811207

Firmato digitalmente

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

PROG. D.B. 26001 – CIG N. BB5FC05807

Il sottoscritto **Roserba Massimo**, C.F. RSRMSM68E10G482C, nato a Pescara (PE) il 10.05.1968, domiciliato per la carica presso la sede della società come di seguito, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato di **UnipolRental S.p.A.**, con sede in Reggio Emilia, CAP 42124, Via G.B. Vico n. 10/C, C.F. e P.IVA 01610670356 e P.IVA di gruppo 03740811207, iscritta al Registro delle Imprese dell’Emilia in data 27.12.1994 al REA-199204, mail: normativogare@unipolrental.it; pec: unipolrental@pec.unipolrental.it

con riferimento alla procedura in oggetto offre l’importo incondizionato, al netto dell’IVA di euro **317.612,40** (trecentodiciassettemilaseicentododicieuro/40) corrispondente al ribasso del **10,76%**, per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, rispetto all’importo a base di gara pari ad euro € 355.920 di cui all’art. 5 del disciplinare di gara.

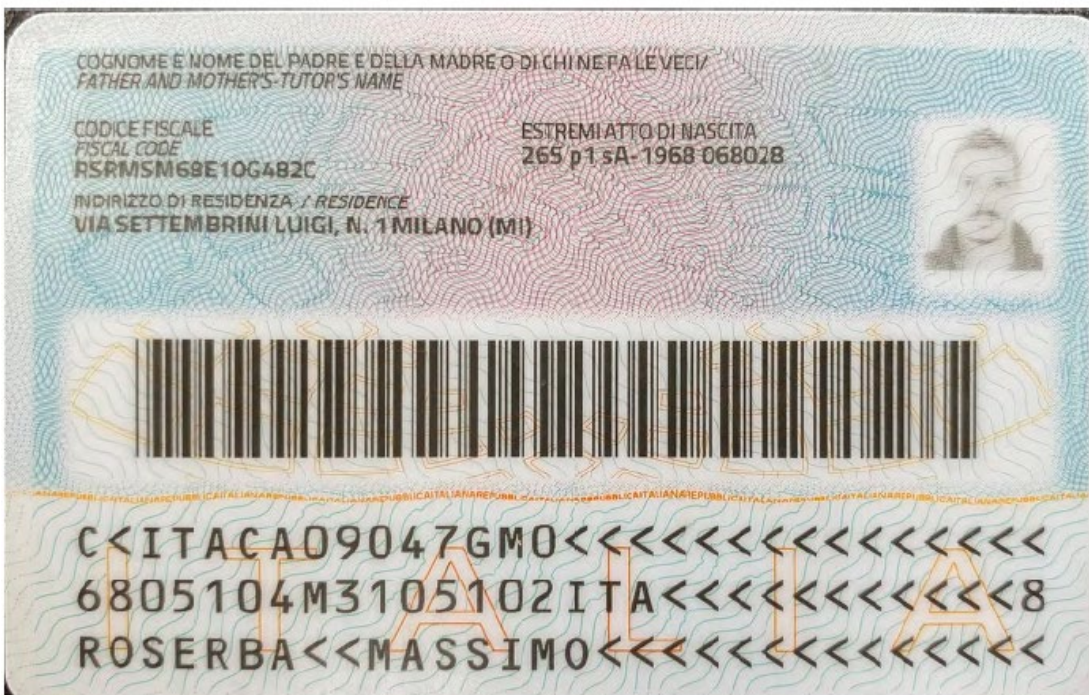
L’operatore economico, inoltre, individua:

- l’importo di euro **78,00** (settantottoeuro/00) per oneri propri di sicurezza aziendale;
- l’importo di euro **8.785,00** (ottomilasettecentottantacinque/00) per costo della manodopera (individuato all’art. 5 del disciplinare di gara in euro € 17.796)

Qualora in sede di offerta economica il concorrente indichi un costo effettivo del personale inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante dovrà produrre a corredo dell’offerta economica, documentazione idonea a dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Reggio Emilia,

UnipolRental S.p.A.
l’A.D. Massimo Roserba
(documento firmato digitalmente)



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885	CODICE SUBAGENZIA	214
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI		

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. 217193885

Rilasciata da La sottoscritta Unipol Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata "Società"), Codice Fiscale 00284160371, P.IVA 03740811207, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - PEC: cauzioni@pec.unipol.it, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - alla Sez. I al numero 1.00183 e Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046
Codice Fiscale 00284160371 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipol.it
Agenzia **PARMA - SPEC. CAUZIONI/2599**

Contraente UNIPOLRENTAL SPA VIA GIAMBATTISTA VICO 10/ 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE Indirizzo PEC unipolrental@pec.unipolrental.it	Codice Fiscale 01610670356
--	--------------------------------------

Stazione appaltante (beneficiario)
DEPURAZIONI BENACENSIS S.C.R.L.

Sede
LOCALITA PARADISO DI SOTTO, 14 - 37019 - PESCHIERA DEL GARDA - VR
Indirizzo PEC depben@pec.depurazionibenacensis.it

Descrizione Opera/Servizio/Fornitura
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE CIG N. BB5FC05807
CIG BB5FC05807

Luogo di esecuzione:
PESCHIERA DEL GARDA
- 37019 - VR

Costo Aggiudicazione (Euro TRECENTODICIASSETTEMILASEICENTODODICI/40)	€317.612,40
---	-------------

Ribasso % Asta	10,763 %
-----------------------	----------

Somma garantita €	19.138,06	6,026 %	costo dell'opera
(Euro DICIANNOVEMILACENTOTRENTOTTO/06)			

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Liquidazione del premio	iniziale	di proroga
	dal 14/07/2026 al 14/07/2031	annuale
Tassabile	1.021,26	204,20
Tasse	127,66	25,53
Totale	1.148,92	229,73

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

Frazionamento pagamento del premio iniziale.

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 14.07.2026	230,00	di cui tasse	25,56
- entro il 14.07.2027	229,73		
- entro il 14.07.2028	229,73		
- entro il 14.07.2029	229,73		
- entro il 14.07.2030	229,73		

Unipol Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il 16/07/2026

IL CONTRAENTE

Emessa il 14/07/2026

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 14/07/2026

L'INCARICATO
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

Contraente (obbligato principale)
UNIPOLRENTAL SPA

Codice Fiscale
01610670356

A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

1. Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)****SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**ART. 10 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)****SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

ART. 13 - RIVALSA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

ART. 16 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Unipol Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il 16/07/2026

IL CONTRAENTE

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

6025

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 10 - Premio; Art.11 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 14/07/2026

Riservato al garante

Aut.: F1111

6025

Allegato a**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

NUMERO POLIZZA	1/2599/96/217193885		
AGENZIA	PARMA - SPEC. CAUZIONI	CODICE SUBAGENZIA	214

Contraente/Assicurato	UNIPOLRENTAL SPA
Domicilio	VIA GIAMBATTISTA VICO, 10/C - 42124 REGGIO NELL'EMILIA - RE
Partita IVA	01610670356

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si precisa che la presente polizza è rilasciata ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice dei Contratti" di cui al D. Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 e ss.ii.mm. la cui disciplina è interamente richiamata e prevalente sulle condizioni di garanzia aventi contenuto confliggente e/o riferibili al "Codice dei Contratti previgente" di cui al D. Lgs. 50/2016.
Fermo il resto.



Bologna, 16/07/2026

Il sottoscritto **VICENZI MICHELE**, nato a Bologna (BO) il 26 febbraio 1972, Procuratore della Unipol Assicurazioni S.p.A., consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **dichiara** di essere legittimato a firmare il presente atto (polizza n. 2599/96/217193885), per tipologia ed importi richiesti, in base al mandato in data 06.11.2025, repertorio Dr. Andrea DE COSTA, notaio in Milano, al n. 20285/11360 registrato il 07.11.2025 al n. 115339.

In fede.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Un procuratore
Firmato digitalmente da Michele Vicenzi
il **16/07/2026**

REVOCA DI PROCURA

E

PROCURA SPECIALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da conservare nella raccolta degli atti del Notaio autenticante, la sottoscritta:

- **DANIELA D'AGOSTINO**, nata a Taormina (ME) il giorno 9 luglio 1976, domiciliata per la carica in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di CHIEF PROPERTY & CASUALTY OFFICER, nonché procuratore della Società:

- "**UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.**", con sede legale e direzione in Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45, capitale sociale euro 3.365.292.408,03= interamente versato, Partita IVA Gruppo Iva Unipol 03740811207, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371, numero REA: BO-160304, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, autorizzata in forza dei poteri ad essa conferiti con procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Tommaso Gherardi di Bologna in data 18 luglio 2025, Rep. n. 100194, Racc. n. 14222, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 22 luglio 2025 al n. 36645 serie 1T, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese competente;

detta società verrà di seguito denominata "UNIPOL" o "la Società".

DICHIARA DI REVOCARE COME REVOCA

- la procura conferita da "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A." al signor **MICHELE VICENZI** nato a Bologna il giorno 26 febbraio 1972, Codice Fiscale VCNMHL72B26A944M, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Tommaso Gherardi in data 3 aprile 2024, repertorio n. 98777, raccolta n. 13328, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 4 aprile 2024 al n. 14661 serie 1T;

e in sua sostituzione

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale della Società, il Signor:

- **MICHELE VICENZI**, nato a Bologna, il giorno 26 febbraio 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito anche il "Procuratore"), affinché, in nome e per conto della Società quale Responsabile della funzione CAUZIONI E CREDITO, compia ogni opportuna attività relativa alla gestione della suddetta area aziendale.

Il Procuratore potrà esercitare i poteri di seguito elencati, restando inteso che, ai fini del rispetto dei limiti di valore infra descritti, si intende:

- "un'unica operazione" l'insieme di operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino tra di loro funzionalmente e organicamente collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva, talché ogni singola operazione assuma significato e rilevanza solo in funzione delle altre e dunque, tutte complessivamente considerate, superino dette soglie di rilevanza;

- il "valore dell'operazione" come comprensivo di ogni onere fiscale, tassa ed imposta, se dovuta:

1. Rappresentare la Società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale e arbitrale, nonché presso organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nazionali, esteri o sovranazionali, ordinari o speciali, in qualunque procedimento, stato, grado e sede, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali, compresi quelli di conciliare, transigere, rendere interrogatori formali e rilasciare dichiarazioni di terzo, con facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici, liquidandone i compensi, nonché di eleggere domicilio.

2. Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità, ente od organo della Pubblica Amministrazione, anche indipendente, ordinario o straordinario, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali compresi quelli di sottoscrivere e presentare istanze, richieste, reclami, denunce, ricorsi, comunicazioni e compiere in genere ogni atto necessario od opportuno, con

facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici, liquidandone i compensi, nonché di eleggere domicilio.

3. Stipulare, modificare e risolvere transazioni, anche rappresentando la Società davanti arbitri, conciliatori ed amichevoli compositori, entro il valore massimo, per ciascuna operazione, di Euro 1.000.000 (unmilione). Per valore della transazione si intende:

- in caso di transazione che implichi la rinuncia ad un credito o un diritto, l'importo o la relativa valorizzazione del diritto oggetto di rinuncia;

- in caso di transazione che implichi il pagamento di un importo o il riconoscimento di un diritto, l'ammontare complessivo dell'importo o la valorizzazione totale del diritto pagato o riconosciuto.

4. Incassare e ritirare somme, valori, mandati, buoni del tesoro, vaglia e depositi cauzionali di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo; incassare e compiere ogni operazione connessa a titoli di credito; consentire proroghe di scadenze; rilasciare ricevute e quietanze. Sottoscrivere e trasmettere al conservatore le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di cancellazione di ipoteche.

5. Acquistare e cedere, anche parzialmente, crediti (pro solvendo o pro soluto) nonché compiere ogni altro atto di disposizione su crediti della Società per un importo massimo, per ciascuna operazione, di Euro 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila), intendendosi tale importo come il prezzo dell'operazione, fermi restando i limiti in materia di transazioni in precedenza indicati.

6. Compiere qualsiasi operazione presso Uffici Doganali, enti e imprese di trasporto e spedizioni pubbliche e private e presso uffici postali.

7. Entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per offerta, formulare e rappresentare le offerte reali, per intimazione, formali e non formali, anche in sede giudiziale, sottoscrivendo i relativi atti. Per valore dell'offerta si intende l'importo complessivo o la valorizzazione complessiva del diritto offerti.

8. Limitatamente ai Rami Danni di cui al n. 14 (Credito) e al n. 15 (Cauzione), così come individuati dall'art. 2, 3° comma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, stipulare, modificare e risolvere contratti assicurativi, coassicurativi e fideiussori, compresi certificati, appendici ed altri documenti collegati e d'uso, in tutte le forme ammesse dalla legge e dalle consuetudini, anche mercantili. I suddetti poteri potranno essere esercitati entro il valore massimo di Euro 14.000.000 (quattordicimilioni) ciascuno di somma assicurata.

9. Al fine di garantire la Società nell'ambito dell'attività assicurativa di rilascio di polizze fideiussorie, perfezionare, in qualità di creditore, atti di costituzione e/o accettazione di pegno, ipoteca, vincoli e in generale garanzie reali o personali su, beni mobili ed immobili e crediti di qualsiasi genere e natura, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, somme di danaro, titoli e polizze vita, con espressa facoltà di negoziare i termini e le condizioni dei sopra menzionati atti, così come di qualunque atto accessorio agli stessi, prevedendo tra l'altro, la rinuncia, lo svincolo, eventualmente anche in forma progressiva, la restrizione e la cancellazione delle ipoteche, la riduzione e la sostituzione dei pegni sui beni in garanzia.

10. Limitatamente ai Rami Danni di cui al n. 14 (Credito) e n. 15 (Cauzioni), così come individuati dall'art. 2, 3° comma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, liquidare i sinistri e provvedere, anche in via transattiva, al pagamento degli stessi e degli storni di premio, entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per operazione.

11. Entro il valore massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) per operazione, mettere a disposizione degli assicurati ed aventi causa, anche in via giudiziale, i massimali di polizza.

12. Limitatamente al potere di cui al precedente punto 1, attribuire e revocare poteri di rappresentanza sociale, sia a dipendenti della Società che a terzi, con attribuzione di tutti i poteri sostanziali come indicati.

13. Compiere in genere ogni operazione di ordinaria amministrazione, anche se non sopra elencata, necessaria e/o utile per il buon fine del presente mandato.

In relazione ai poteri in concreto esercitandi e così come conseguenti a questa procura ed al correlato grado di autonomia gestionale specificamente attribuito, il Signor MICHELE VICENZI curerà tutti gli adempimenti dovuti e quelli ritenuti necessari ed utili per il costante rispetto, nel settore aziendale di competenza, di qualsiasi norma di legge e regolamentare. Il tutto con promessa di rato e valido del suo operato e senza che allo stesso possa opporsi carenza o difetto di legittimazione o poteri.

La Signora DANIELA D'AGOSTINO delega, ai sensi dell'art. 13 ter della legge 27 dicembre 2002 n. 284, il Notaio che autenticherà la firma del presente atto a richiedere l'esecuzione della formalità derivante dall'iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese competente.

F.to Daniela D'Agostino

N. 20285 di rep.

N. 11360 di racc

Certifico io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il consiglio notarile di Milano che il signor:

- DANIELA D'AGOSTINO, nata a Taormina (ME) il giorno 9 luglio 1976, domiciliata per la carica in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nella sua qualità di CHIEF PROPERTY & CASUALTY OFFICER, nonché procuratore della Società e, come tale, in rappresentanza della società di nazionalità italiana denominata:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.,

con sede legale e direzione in Via Stalingrado n. 45, Bologna, capitale sociale euro 3.365.292.408,03 interamente versato, Partita IVA 03740811207, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371, numero REA: 160304, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00183, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'albo delle società capogruppo al n. 046, già Unipol Gruppo S.p.A., munito degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica notaio Tommaso Gherardi di Bologna, in data 18 luglio 2025, Rep. n. 100194, Racc. n. 14222, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 22 luglio 2025 al n. 36645 serie 1T, debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese competente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, ha sottoscritto l'atto che precede alle ore 10,36 e firmato a margine l'altro mezzo foglio dello stesso pure da me notaio firmato, in mia presenza e vista.

Omessa la lettura per espressa dispensa della parte

Milano, Via F.lli Castiglioni, 2

6 (sei) novembre 2025 (duemilaventicinque)

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro Imprese di Bologna.

Firmato Andrea De Costa

Milano, 10 novembre 2025

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 39353 del 14.09.2000

